

**CITTÀ DI CHIERI**

Città Metropolitana di Torino

**PATTO DI CONDIVISIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI:  
ISTALLAZIONE CONTAINER PUNTO INFORMATIVO E GESTIONE DEI  
SERVIZI TURISTICI**

L'anno 2015 addì *oliveu* del mese di *aprile*  
in Chieri, in una sala del Civico Palazzo;

Premesso che:

- Il Comune di Chieri con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni, (d'ora in poi: "Regolamento");
- Il Comune di Chieri con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11 marzo 2015, ha approvato gli indirizzi per dare corso al piano di interventi di natura turistica per l'anno 2015 per la cui rendicontazione si attingerà alle risorse finanziarie stanziare al capitolo 208536 avente ad oggetto "Spese per servizi turistici diversi" del Bilancio 2015 (al netto della modifica, che verrà stipulata con determina dirigenziale Patrimonio/dott. Morra);
- con determinazione dirigenziale n. 209 del 09.04.15 ha approvato l'attivazione del patto di condivisione in oggetto;
- con convenzione Rep. 7392 del 18.10.2013 sono stati affidati i servizi di informazione e promozione turistica locale e territoriale all'Associazione Aurea Incoming fino al 31.12.2015.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Paolo Oreste Morra, [REDACTED]

[REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Patrimoniali, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

La Soggettività autonoma costituita dall' Associazione Compagnia della Chiocciola, rappresentata dal Sig. Agostino Gay, [REDACTED] il [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse della Soggettività autonoma (di seguito: "Soggettività");

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

**1. Obiettivi perseguiti e interventi di cura e/o interventi di rigenerazione condivisa.**

Il presente Patto viene stipulato ai sensi del Decreto Legge 12/9/2014 n. 133, convertito in Legge 11/11/2014 n. 164 (cd. "Sblocca Italia"), in particolare richiamando l'art. 24 in materia "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio".

Obiettivo del presente Patto di condivisione è di realizzare interventi di cura e/o interventi di rigenerazione di un container da adibire a punto informativo turistico e di promozione territoriale da installare e allestire al fine di dare corso al piano di interventi di natura turistica progettato dal Servizio Promozione del Territorio e Attività Culturali. Secondo i principi del Regolamento, gli interventi di cura sono volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità. Gli Interventi di rigenerazione

sono volti al recupero, alla trasformazione ed innovazione dei beni comuni.

Il bene comune oggetto del presente Patto è lo spazio adiacente all'ingresso della Biblioteca Civica e il container ivi collocato.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, Pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura: sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, Ragionevolezza e precauzione, accessibilità nonché piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

**2. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.**

Il presente Patto di Condivisione è da effettuarsi nel periodo Aprile - Ottobre 2015 compresi. Le azioni di cura sono da realizzarsi per l'intera durata della collaborazione.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

**3. Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.**

La Soggettività, in condivisione con il Comune, provvede a realizzare azioni di

cura, rigenerazione e manutenzione ordinaria del Container da adibire a punto informativo.

Il Comune ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c e comma 4 del Regolamento comunale per la partecipazione del governo e nella cura dei beni comuni – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione volti alla gestione condivisa mediante :

Nel mese di Aprile

- realizza progetto tecnico per richiedere ed ottenere il parere di ASL (in allegato al presente patto);
- realizza impianto elettrico mediante il proprio personale specializzato e lo certifica a propria cura e spese;
- fornisce e si occupa di trasportare gli arredi interni del container. In particolare: n. 4 sedie; n. 2 scrivanie; n. 4 carrellini porta depliant; n. 2 porta depliant a piantana; n. 2 pannelli;
- fornisce materiale informativo turistico cartaceo;
- fornisce i seguenti materiali di consumo e/o attrezzature: pellicola autoadesiva vinilica tipo Pellicole 3M™ Controltac™ 180-114 da utilizzare per rivestire e abbellire il container.

Nel mese di Maggio

- fornisce il condizionatore portatile per favorire il ricircolo d'aria nei mesi più caldi;
- realizza la schermatura protettiva del container con telo per i mesi estivi.

Il materiale e le attrezzature fornite dovranno essere utilizzate, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza impegnandosi a restituirli nelle migliori condizioni

possibili al momento della scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo.

Le attività in oggetto sono esentate dai canoni e tributi locali in materia di occupazione di suolo pubblico. I prodotti ed attrezzature forniti dovranno essere ritirati a cura e spese dalla Comunità, presso i siti indicati dal Comune previa firma di verbale di consegna.

Un addetto di Polizia Locale per la supervisione delle azioni di cura che provvederà a vigilare sull'andamento degli interventi.

L'Associazione Compagnia della Chiocciola mette a disposizione gratuitamente :

Ad Aprile

- Il trasporto e posizionamento del container nell'area indicata dall'Ufficio Tecnico del Comune,
- Integra l'orario di accoglienza turistica nella fasce orarie in cui non è presente l'Associazione Aurea Incoming;
- Le ore di lavoro necessarie al trasporto e posizionamento del container;
- Provvede alla tenuta in ordine e alla pulizia giornaliera della struttura e a renderla quanto più ricettiva e accogliente possibile;
- Segnala anomalie di funzionamento della struttura;
- Gestisce i servizi connessi al punto informativo turistico.

A fine Ottobre:

- Provvede alla rimozione del container

Qualora occorra l'utilizzo di altri mezzi e/o macchinari non di proprietà comunale, in aggiunta o in sostituzione del mezzo comunale, gli stessi dovranno essere omologati e dotati di idonea copertura assicurativa e il Comune è sollevato da ogni responsabilità sugli stessi.

**4. Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto**

**stesso e accesso a questi.**

Il bene comune oggetto del presente Patto di condivisione è un container da adibire a punto informativo turistico, che deve rimanere accessibile e fruibile dagli abitanti di Chieri e ai turisti in visita e da tutti coloro che direttamente o indirettamente avranno beneficio dagli interventi di cura e/o rigenerazione di tali beni comuni. L'accesso e la fruibilità aperta ed inclusiva dei beni comuni è garantita dalle Associazioni coinvolte ed impegnate nella accoglienza e ricezione.

**5. Coperture assicurative, assunzione di responsabilità e**

**smaltimento rifiuti.**

Il Comune è dotato di apposita polizza infortuni, che comprende la categoria Altri Assicurati, e di polizza Incendio, Atti vandalici e dolosi e RC.

La Soggettività si impegna a dotare, a propria cura e spesa, e a fare utilizzare a tutti i soggetti coinvolti gli eventuali idonei dispositivi di protezione individuali richiesti per gli interventi di cura e/o rigenerazione del bene comune in oggetto e indicato sopra. La Soggettività esercita autonomamente una potestà sui beni comuni in oggetto al presente patto di condivisione. La prestazione esercitata dalla Soggettività non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene comune come sopra citato.

Al presente Patto di condivisione non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal Titolo IV ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis.

È compito della Soggettività di rispettare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il proponente solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati/collaboratori riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Patto.

**Pubblicizzazione del Patto di condivisione.**

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, in loco tramite cartellonistica creata ad hoc e inoltre sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

**6. Partecipazione del Comune nelle comunità di riferimento, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie.**

Con il presente Patto di condivisione il Comune, a mezzo di proprio personale si impegna a vigilare l'andamento della collaborazione, e qualora si ritenesse necessario, si occuperà della gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del Regolamento e/o delle clausole del patto.

**7. Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.**

Le cause di esclusione della Soggettività fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare la bontà dei

lavori di cura e manutenzione esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

#### **8. Rendicontazione.**

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni stipulate tramite il presente patto, la Soggettività dovrà fornire al Comune relazione che certifichi il numero di presenze turistiche rilevate nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

Al termine verrà redatto un verbale di riconsegna che certifichi il buono stato del container e delle altre attrezzature previste dal presente patto al momento della conclusione delle azioni di cura e della restituzione al Comune.

#### **9. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.**

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri



LE PARTI .....



